



Comune di Capaccio Paestum
(Provincia di Salerno)

Capaccio Paestum, lì 30/10/2020
Corso Vittorio Emanuele, n. 1. 84047 – Capaccio
Paestum (SA)

ORDINANZA SINDACALE n. 392 del 30/10/2020

OGGETTO: Commemorazione dei defunti dei giorni 1 e 2 Novembre 2020. Linee guida comunali per prevenire o ridurre il rischio da contagio COVID-19. **Ordinanza sindacale.**

IL SINDACO

Visto la Convenzione di Berlino approvata con R.D. n. 1379 del 01 luglio 1937;
Visto la Legge Regionale n. 13/1985;
Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
Visto la circolare esplicativa Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993;
Visto il D.P.R. n. 801 del 14 gennaio 1997;
Visto il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000;
Visto la Legge n. 26 del 28 febbraio 2001;
Visto la Legge n. 130 del 30 marzo 2001;
Visto la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
Visto la Legge Regionale n. 20 del 9 ottobre 2006;
Visto la Legge Regionale n. 12 del 24 novembre 2001, aggiornata con la Legge Regionale n. 7/2013;
Visto la Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 1948 del 23 maggio 2003;
Visto la Legge Regionale n. 7 del 25 luglio 2013;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al COVID-19;
- l'Organizzazione mondiale della sanità il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia";

Vista la circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Prot. n. 5443 – 22/02/2020;

Visto il Decreto - Legge 23 febbraio 2020 n. 6;

Vista la circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Prot. n. 5443 – 22/02/2020, specie in ordine alla Pulizia degli ambienti di lavoro;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23.02.2020 n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 05.03.2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid_19”;

Vista l’Ordinanza n. 8 dell’8/03/2020 del Presidente della Regione Campania;

Visto le indicazioni operative per i comuni, emesse dall’Unità di Crisi Regionale – Emergenza epidemiologica da COVID-2019 – prot. n. 2020. 0149657 dell’8/03/2020, a firma del coordinatore regione Campania Dott. Italo GIULIVO, con le quali, richiamando le “*Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, approvate dal Dipartimento della Protezione Civile cui alla nota prot. n. COVID/0010656 del 03/03/2020, si invitano i Sindaci, in qualità di autorità sanitarie ed autorità territoriali di protezione civile, a garantire, in particolare, l’attivazione del **COC – Centro Operativo Comunale - per emergenza COVID-19**;

Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23.02.2020 n. 6 recante ”Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero Territorio nazionale”;

VISTO il Decreto Sindacale **prot. n. 10237 del 09/03/2020** di costituzione del COC previsto dal DPCM 8 marzo 2020 per contrastare il diffondersi del virus COVID-19;

Visto il DPCM 11 marzo 2020;

Visto il Decreto - Legge 17 marzo 2020 n. 18 in particolare l’Art. 114 che ha disposto l’istituzione di un apposito fondo per la sanificazione e disinfezione degli uffici e degli ambienti;

Vista la nota prot. n. 11451 del 18/03/2020 del Datore di Lavoro del comune con la quale trasmetteva a tutti gli organi amministrativi dell’Ente l’opuscolo informativo allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 in questo Comune, affinché ne sia fatta ampia diffusione fra il personale di competenza;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero Territorio nazionale”;

Visto il DPCM 22 marzo 2020;

Visto il Decreto - Legge 08 aprile 2020 n. 23;

Visto il DPCM 01 aprile 2020;

Visto il DPCM 10 aprile 2020;

Vista l’Ordinanza n. 32 del 12/04/2020 del Presidente della Regione Campania;

Vista l’Ordinanza n. 37 del 22/04/2020 del Presidente della Regione Campania;

Visto il decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato e con il Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 16/04/2020 con cui è stata disposta l’assegnazione a tutti i comuni del contributo da destinare all’acquisto di materiale per la sanificazione di cui al Decreto - Legge 17 marzo 2020 n. 18;

Vista l’Ordinanza n. 39 del 25/04/2020 del Presidente della Regione Campania;

Vista, da ultimo, l’Ordinanza n. 85 del 26/10/2020 del Presidente della Regione Campania;

DATO ATTO che l’Unità di Crisi regionale, di concerto con l’ANCI Campania, ritiene che, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, debbano essere assunte le seguenti determinazioni in vista della commemorazione dei defunti, nei giorni 1 e 2 novembre:

1. Al fine di evitare assembramenti, nei giorni 1 e 2 novembre 2020, è fortemente raccomandata la chiusura dei cimiteri.

2. In subordine, a condizione che ciascun Sindaco abbia preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nel proprio territorio, **l’accesso al cimitero può essere svolto nel rispetto delle seguenti specifiche minime:**

- individuazione di specifici protocolli o linee guida comunali, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- l’accesso al cimitero avvenga con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno del cimitero più del tempo necessario;
- venga esposto all’ingresso del cimitero un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente;
- venga vietata ogni forma di assembramento;
- venga garantita una differenziazione tra ingresso ed uscita mediante opportuna segnaletica;

- venga controllato l'obbligatorio utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e venga misurata la temperatura all'ingresso e vietato l'accesso per i soggetti con febbre (maggiore di 37,5°); venga fornito ai frequentatori gel idroalcolico o qualsiasi altro presidio per l'igiene delle mani;
- vengano disciplinate e controllate le modalità di spostamento da e per il cimitero, con mezzi di trasporto pubblici o privati;
- vengano controllate anche le aree esterne al cimitero ove avviene la vendita dei fiori;
- venga garantito il rispetto di quant'altro previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Ritenuto che al civico cimitero di Capaccio Paestum ci siano le condizioni di compatibilità allo svolgimento delle attività per la commemorazione dei defunti nei giorni 1 e 2 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 17.00;

Ritenuto di dover predisporre adeguate linee guida comunali/protocollo onde prevenire e ridurre il rischio di contagio da COVID-19 nei giorni 1 e 2 novembre 2020;

DECRETA

1. la chiusura dell'accesso al cimitero dalla strada laterale;
2. la disposizione di un solo ingresso e di una sola uscita al cimitero sul lato principale;
3. l'accesso al civico cimitero deve avvenire nel rispetto della distanza di almeno un metro fra i frequentatori ed è assolutamente vietato l'assembramento di persone in numero superiore a 4 per gruppo familiare ristretto;
4. indossare sempre la mascherina chirurgica;
5. è severamente vietato sostare all'interno del cimitero per oltre 20 minuti;
6. verrà attivato un solo ingresso ed una sola uscita dal civico cimitero;
7. l'ingresso al cimitero avvenga in n. non superiore a 50 alla volta: a tal fine l'ingresso è opportunamente custodito da personale all'uopo incaricato che deve garantire il rispetto di n. 50 persone alla volta all'interno del cimitero;
8. i frequentatori del cimitero devono sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, da parte degli operatori all'uopo incaricati, all'ingresso ed è vietato l'accesso per i soggetti con febbre (temperatura maggiore di 37°,5);
9. i frequentatori devono far uso del gel idroalcolico per l'igiene delle mani disponibili in apposito dispenser predisposti all'ingresso del cimitero;
10. è severamente vietato sostare all'esterno del cimitero e nelle aree a parcheggio oltre al dovuto;
11. il comando di Polizia Municipale deve soprintendere ai necessari controlli.

DISPONE

- Di demandare al Responsabile AREA P.O. – servizi cimiteriali -, per i provvedimenti consequenziali.
- Che copia del presente provvedimento oltre ad essere trasmesso ufficialmente al Responsabile AREA P.O. – servizi cimiteriali – e al Comando di Polizia Locale, per la relativa esecuzione venga pubblicata sul sito web comunale.



Il Sindaco
Francesco Alfieri